GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 32

Adunanza 2 agosto 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUSERNETTA - VARIANTE PARZIALE

AL P.R.G.I. - (D.C.C. N. 15 DEL 29/06/2011) - PRONUNCIAMENTO DI

COMPATIBILITA'.

Protocollo: 777 – 27503/2011

Sotto la presidenza del Vicepresidente GIANFRANCO PORQUEDDU si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, UGO PERONE e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Lusernetta:

<u>la strumentazione urbanistica</u> risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-26093 del 14/06/1983 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con D.G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994 e n. 14-11160 del 01/12/2003;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 29/03/2007 il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77:
- ha adottato, con deliberazione C.C. 9 del 28/04/2011, il Progetto Preliminare di un'ulteriore Variante parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. 15 del 29/06/2011, il Progetto Preliminare di una successiva Variante parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41 che ha trasmesso alla Provincia, in data 14/07/2011 (pervenuto in data 20/07/2011) (*Prat. n. 107/2011*);

<u>i dati socio-economici e territoriali</u> che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 552 abitanti nel 1971, 540 abitanti nel 1981, 497 abitanti nel 1991 e 496 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico stabile nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 710 ettari dei quali 145 di collina e i rimanenti 565 di montagna (pari a circa l'80 % del territorio comunale). La conformazione fisicomorfologica evidenzia 52 ettari con pendenze inferiori ai 5°, 362 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 296 ettari con pendenze superiori ai 20°; per quanto attiene l'agricoltura e foreste si evidenzia una superficie di 492 ettari ricoperti da "Aree boscate" (pari a circa il 69% del territorio comunale) con parte del territorio comunale interessato dalla "Zona D.O.C. del Pinerolese" con produzioni tipiche di "castanicoltura e frutticoltura";
- sistema produttivo: appartiene al "Bacino di valorizzazione produttiva di Lusernetta San Giovanni", come individuato dal P.T.C. (art. 10.3);
- risulta compreso nel *Circondario di Pinerolo*, sub-ambito "*Comunità Montana della Val Pellice*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito:
- insediamenti residenziali: è <u>compreso</u> nel sistema di diffusione urbana del *Pinerolese*, individuato dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- appartiene alla Comunità Montana della "Val Pellice" con altri otto comuni (Angrogna, Bibiana, Bobbui Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Rorà, Torre Pellice e Villar Pellice);
- fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 48 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi Enti ed organizzazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 156;
 - è interessato dal potenziamento e realizzazione di una nuova sede viaria in fase di studio nella tratta bivio S.P. n. 162 per Rorà e Bibiana S.P. n. 157;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Pellice il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Comba Traversero, Lucerna, Rio Serbia e Rio Serrabio;
- è classificato come <u>sismico</u> ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in "classe 2" dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
- = tutela ambientale:
 - 131 ettari del territorio comunale sono individuate come "Aree di Pregio ambientale" dal P.T.C.;
- pianificazione territoriale sovracomunale:
 - è compreso in aree di particolare pregio ambientale e paesistico di competenza provinciale indicate dal P.T.C. (art. 14.4.1);
 - fa parte di un ambito di approfondimento per il quale la Regione Piemonte si è riservata la competenza di dettare una specifica disciplina con apposito piano territoriale; ciò ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera b) del Piano Territoriale Regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 29/06/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone un nuovo impianto urbanistico per l'area "C5", posta a Sud del concentrico, mediante:

- la formulazione di un nuovo schema viario per l'accessibilità alle aree fondiarie tale da garantire, da un lato, i collegamenti nord (centro urbano) e sud e dall'altro una graduale attuazione degli interventi, così com'è risultato dallo studio di fattibilità prodotto dall'Amministrazione Comunale;
- la ridefinizione dell'organizzazione dei lotti fondiari, con una modesta diminuzione della capacità edificatoria complessiva;
- una diversa localizzazione delle aree per Servizi in parte concentrate in corrispondenza del baricentro funzionale dell'area, in parte distibuite lungo i nuovi assi viari, senza variazione di quantità rispetto al piano vigente;
- l'esclusione dal nuovo perimetro della superficie territoriale di un lotto fondiario già edificato e la sua annessione alla zona omogenea residenziale di completamento "C1a";
- l'esclusione dal nuovo perimetro della superficie territoriale di un appezzamento di terreno intercluso e la sua annessione alla zona omogenea residenziale consolidata "A1";
- la lieve modifica planimetrica di lotti funzionali compresi nella vigente zona omogenea "C5" per effetto della introduzione, nel nuovo disegno urbanistico, della mappa catastale aggiornata.

L'atto amministrativo di adozione non riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica"; la documentazione è carente della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4 ai sensi della quale "Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica".

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione:

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale <u>non</u> compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/09/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 26/07/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

- di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale del Comune di Lusernetta, adottato con deliberazione del C.C. n. 15 del 29/06/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
- 2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere al Comune di Lusernetta la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.